



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

**SCHEDARIO DELLE MASSIME DEL CGA**

**Voce: Ricorso Straordinario -**

<b>Sommario:</b>	<b><i>Ricorso Straordinario. Impugnazione atto presupposto in sede giurisdizionale . Identità petitum e causa petendi. Inammissibilità .</i></b>
<b>Estremi del provvedimento:</b>	C.G.A, SS.RR., 27/5/2014 n.616/13 , su ricorso straordinario 198.10.8
<b>Massima:</b>	<p>Deve ritenersi inammissibile un ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, per violazione del principio di alternatività, quando le censure dedotte dal ricorrente nel ricorso davanti al T.A.R. contro l'atto presupposto sono praticamente le stesse di quelle che lo stesso ha versato nel ricorso in sede straordinaria avverso l'atto applicativo.</p> <p>Tra i due ricorsi sussiste infatti una evidente ed intrinseca identità di petitum e di causa petendi, il che preclude il cumulo del rimedio giurisdizionale con quello straordinario, anche in considerazione dell'inutilità dell'esame del merito del ricorso straordinario, ove si accedesse alla sospensione ex art. 295 c.p.c. .</p> <p>Ciò anche tenuto conto della giurisprudenza del C.G.A. in sede consultiva che non condivide la nozione di alternatività di stampo sostanziale in quanto la regola dell'alternatività non sembra suscettibile di applicazione analogica o estensiva (C.G.A., Sezioni riunite, 18 ottobre 2011, n. 450/11).</p>
<b>Note</b>	Cfr.: C.G.A., Sezioni riunite, 28 aprile 2011, n. 1047/10

**Redattore: MN**

